

LISTA DEI CONTROLLI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

(art. 25 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33)

Area Regolazione del Mercato e tutela del consumatore

I criteri generali per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza:

I controlli sono eseguiti presso le imprese che fabbricano, importano o commercializzano i prodotti oggetto della vigilanza.

La Camera di Commercio svolge l'attività di sorveglianza di propria iniziativa su piani predisposti annualmente, su richiesta di altre Autorità di Controllo, su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico e su segnalazioni da parte dei consumatori, purché queste ultime siano opportunamente documentate, e in ogni caso dopo una valutazione da parte dell'Ufficio preposto. I controlli sono effettuati senza preavvisare l'azienda.

Per l'attività di sorveglianza svolta d'iniziativa della Camera di Commercio le imprese da sottoporre a controllo vengono estratte dal database del Registro delle Imprese, utilizzando le seguenti chiavi di estrazione:

- Attività: individuata con gli opportuni codici ATECO
- Tipo di localizzazione: Sede principale.
- l'Importanza attività: Prevalente;
- Stato impresa: Attiva;
- Procedure in corso: Nessuna;

Utilizzando le predette chiavi di estrazione viene formato un elenco per ogni tipologia di controllo da effettuare, dagli elenchi si effettua una estrazione casuale di un numero di imprese 3 volte superiore al numero di controlli stabilito su base annuale. I controlli sono effettuati secondo l'ordine di estrazione, tale ordine potrebbe eventualmente essere derogato per motivi di ergonomia ed efficacia dell'attività di controllo.

L'approccio all'impresa controllata è sempre impostato in modo da creare il minor disagio possibile all'azienda in termini di intralcio dell'attività svolta.

Il controllo si articola in

1. un *controllo visivo* su prodotti presenti in azienda, scelti a caso, per la verifica dei soli aspetti formali;
2. un *controllo documentale* ove sia necessario che il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato attesti la conformità del prodotto stesso attraverso certificazioni rese da un organismo autorizzato
3. *prove di laboratorio*, ove previste, eseguite da organismi autorizzati o accreditati per valutare il rispetto dei requisiti previsti dalle specifiche norme di settore. Questo tipo di controllo viene effettuato prevalentemente su prodotti sui quali sono state rilevate irregolarità formali.

Nel caso in cui vengano riscontrate delle non conformità su prodotti, l'attività di vigilanza viene, di regola, ampliata a tutta la filiera a monte, al fine di accertare le singole responsabilità degli operatori, con particolare riguardo alla posizione dell'impresa che ha immesso il prodotto sul mercato.

I settori coinvolti, la normativa di riferimento e le modalità di svolgimento

Settori coinvolti	normativa di riferimento	modalità di svolgimento
<p>Metrologia legale</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Testo Unico leggi pesi e misure: R.D. 23/8/1890 n.7088. 2. Regolamento per la fabbricazione degli strumenti metrici: R.D. 12/6/1902 n.226. 3. Regolamento per il Servizio metrico: R.D. 31/1/1909 n.242 4. Attuazione Direttiva sui NAWI: D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517. 5. Modifica Direttiva sui NAWI: D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 40 6. Regolamento di modifica ed integrazione della disciplina della verifica periodica: D.M. 28 marzo 2000, n.182. 12. Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifica periodica degli strumenti di misura: Direttiva 4 aprile 2003. 14. Attuazione della Direttiva 2004/22/CE: D.Lgs. 2 febbraio 2007, n.22. 15. Vigilanza sul mercato degli strumenti di misura MID: DM 29 agosto 2007. 16. Regolamenti concernenti i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti MID MI002 - MI005- MI006: D.M. 75 del 16/04/2012 e D.M. 31 e 32 del 18 gennaio 2011. 17. Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi sui distributori di carburanti: Direttiva 4 agosto 2011. 18. Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi su associazione distributori di carburanti MID a self service nazionali: Direttiva 14 ottobre 2011. 	<p>I controlli sono effettuati presso il luogo di uso dello strumento e sono mirati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verificare l'esatta tenuta della documentazione e la sua conformità; - valutare il rispetto dei requisiti essenziali tramite l'effettuazione di prove metrologiche; - verificare il rispetto della normativa relativa al corretto utilizzo dello strumento.
<p>Laboratori che eseguono la fabbricazione in "regime di conformità metrologica"</p>	<p>D.M. 28 marzo 2000 n.179.</p>	<p>I controlli sono effettuati presso la sede produttiva del fabbricante e sono mirati a verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coerenza della produzione in conformità metrologica con il provvedimento di riconoscimento e con i documenti di ammissione a verifica metrica degli strumenti in produzione; - gestione e riferibilità metrologica dei campioni di lavoro e delle apparecchiature idonee per l'effettuazione delle prove di verifica prima; - procedure delle prove metrologiche adottate per

		<p>valutare il rispetto dei requisiti essenziali (tra questi per es. gli errori massimi permessi);</p> <ul style="list-style-type: none"> - rapporti di verifica prima e documenti di conformità degli esemplari verificati
<p>laboratori che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura legali</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura: D.M. 10 dicembre 2001. 2. Linee guida per il riconoscimento d'idoneità dei laboratori allo svolgimento delle operazioni di verifica periodica: Delibera di Giunta n. 1 del 7/2/2013. 3. Definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia adottati dai Laboratori riconosciuti idonei: Direttiva 30 luglio 2004. 	<p>Tali controlli possono essere effettuati presso la sede operativa del laboratorio e sono mirati a verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coerenza della tipologia di strumenti verificati con quella indicata nella Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); - documenti di ammissione a verifica metrica e di conformità degli strumenti verificati; - gestione e riferibilità metrologica dei campioni di lavoro e delle apparecchiature idonee per l'effettuazione delle prove di verifica periodica; - procedure delle prove metrologiche adottate per valutare il rispetto dei requisiti essenziali (tra questi per es. gli errori massimi permessi); - gestione dei rapporti di verifica periodica degli esemplari verificati. <p>I controlli possono inoltre essere effettuati presso gli utenti metrici, mediante prove di verifica periodica su campione rappresentativo di strumenti verificati dal Laboratorio.</p>
<p>Preconfezionati</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Disciplina sui preimballaggi di alcuni liquidi alimentari CEE e bottiglie recipienti misura: D.L. 3 luglio 1976 n. 451. 2 Disciplina sui preimballaggi CEE, in massa o in volume, diversi dai liquidi alimentari CEE disciplinati dal D.L. 3 luglio 1976 n. 451: Legge 25 ottobre 1978, n. 690. 3 Disciplina sui preimballaggi Nazionali, di tipo diverso da quello CEE: D.P.R. 26 maggio 1980 n.391. <p>D. Leg.vo n. 12 del 25/01/2010</p>	<p>I controlli sono effettuati presso il produttore o l'importatore dei preconfezionati.</p> <p>Oggetto del controllo sono :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Controllo visivo e documentale per valutare la conformità del lotto di preimballaggi; 2.Controllo a campione di un lotto di prodotti preconfezionati, pronto per la vendita, per valutare il criterio di accettazione o rifiuto del lotto stesso. 3.Controllo sull'idoneità dei metodi statistici di controllo utilizzati dal produttore; 4.Controllo sull'idoneità degli strumenti metrici utilizzati per il controllo del contenuto effettivo dei preimballaggi

<p>Metalli Preziosi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. D. Leg.vo n.251 del 22 maggio 1999 2. DPR n.150 del 30/05/2002 3. DPR N.208 DEL 26/09/2012 	<p>I controlli sono effettuati presso il produttore, l'importatore, il venditore di oggetti o di semilavorati in metallo prezioso e di materie prime. Oggetto del controllo sono sia la presenza e leggibilità di titolo e marchio d'identificazione che la corrispondenza tra il titolo effettivo e quello impresso sull'oggetto.</p>
<p>Centri tecnici</p>	<p>Regolamento CEE n. 3821/85</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regolamento relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada: Regolamento CE n. 1360 del 13 giugno 2002. 2. Disposizioni attuative del Regolamento relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada: D.M. 31 ottobre 2003 n.361. 3. Modalità e condizioni delle autorizzazioni alle operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico dei centri tecnici: DM 10 agosto 2007 	<p>I controlli sono effettuati almeno una volta l'anno presso le imprese qualificate come <i>centri tecnici</i> e sono volte alla verifica del mantenimento dell' idoneità delle apparecchiature utilizzate per la riparazione o installazione di cronotachigrafi digitali e delle procedure di prova utilizzate</p>
<p>Sicurezza prodotti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicurezza e conformità dei giocattoli.D. Leg.vo n. 313 del ... 1991 e d.Leg.vo n. 54 dell'11/04/2011 2. Sicurezza e conformità dei prodotti elettrici: Legge 18/10/1977 n. 791 e succ. mod. ed integraz. 3. Sicurezza e conformità dei dispositivi di protezione individuali di prima categoria: D. Leg.vo n. 475 del 4/12/1992 e succ. mod. ed integraz. 4. Sicurezza generale dei prodotti: Codice del Consumo D. Leg.vo n. 206 del 6/09/2005 5. Compatibilità elettromagnetica: D. Leg.vo n. 194 del 06/11/2007 	<p>I controlli sono effettuati presso produttori, importatori o venditori all'ingrosso o al dettaglio . La vigilanza è volta al controllo della presenza dei requisiti formali dei prodotti (es. marcatura CE) , all' accertamento della correttezza delle informazioni rese al consumatore, se del caso, all'acquisizione della documentazione tecnica ed al prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi da parte di organismi notificati,</p>
<p>Prodotti connessi all'energia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. D. Leg.vo n. 15 del 16/02/2011 2. D. Leg.vo n. 104 del 28/06/2012 	<p>I controlli sono effettuati presso produttori, importatori o venditori all'ingrosso o al dettaglio . La vigilanza è volta al controllo della presenza dei requisiti formali dei prodotti</p>
<p>Etichettatura di alcuni prodotti diversi dai prodotti alimentari</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Etichettatura dei prodotti tessili: Legge 883 del 26/11/1973. DPR n.515 del 30/04/1976. D. Leg.vo n. 194 del 22/05/1999. Regolamento UE n. 1007/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/09/2011 2. Etichettatura delle calzature: D.M. 11/04/1996 	<p>I controlli sono effettuati presso produttori, importatori o venditori all'ingrosso o al dettaglio . La vigilanza è volta al controllo della presenza dei requisiti formali dei prodotti (etichettatura tessile o delle calzature) e, ove ciò si renda necessario, al prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi per verificare la corrispondenza</p>

		dell'etichettatura con la composizione del prodotto
Consumi di carburante ed emissioni di CO₂ delle autovetture nuove	Decreto del Presidente della Repubblica del 17 febbraio 2003, n. 84	I controlli sono effettuati presso i punti vendita e sul materiale pubblicitario pubblicato su giornali e periodici. Entrambi i controlli hanno la finalità di accertare che siano fornite le informazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO ₂

